



Attività didattiche elettive (ADE) e Altre attività formative

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO dei Corsi di LAUREA TRIENNALE

(omissis)

Art. 12- Attività didattiche elettive (ADE)

Nel corso del triennio lo studente deve aver acquisito 9 CFU frequentando attività formative liberamente scelte (attività didattiche elettive, ADE) entro un ventaglio di proposte offerte annualmente dal Collegio di cui al precedente art. 4 o sottoposte dallo studente stesso all'approvazione del medesimo Collegio.

Le ADE proposte dal Collegio Didattico possono corrispondere, fra le altre, alle seguenti tipologie:

- a) corsi monografici;
- b) corsi di tipo seminariale, che prevedono studio autonomo;
- c) attività d'internato, pratiche e/o esperenziali, con una quota quasi nulla di studio autonomo;
- d) partecipazione certificata a Convegni e Congressi senza onere finanziario per il Corso di Laurea.

Le proposte di ADE devono contenere l'indicazione degli obiettivi, dei programmi, delle modalità didattiche, del numero di studenti ammessi, del numero e delle date delle lezioni, delle modalità di svolgimento delle prove di verifica del profitto e sono avanzate da docenti o gruppi di docenti e sottoposte all'approvazione del Collegio Didattico.

Le ADE programmate dai docenti devono svolgersi in orari appositi (deliberati dal Collegio Didattico) ad esse riservati e non sovrapposti a quelli delle attività curriculari. Analogamente sarà approvata dal Collegio Didattico la partecipazione a quei Convegni e Congressi che non si sovrappongono alla attività Didattica obbligatoria.

Le ADE, anche se assegnate ad un preciso anno di corso, non danno luogo a propedeuticità.

L'attività didattica erogata dal docente in ADE è riconosciuta come attività didattica a tutti gli effetti.

La mancata frequenza alle ADE prescelte comporta la non ammissione alla verifica di profitto e la non acquisizione dei crediti relativi alle ADE.

La verifica del profitto alle ADE avviene con una valutazione effettuata da una commissione costituita dal o dai docenti responsabili delle ADE stesse. Le modalità di tale verifica sono scelte dal/dai docente/i a seconda della tipologia delle ADE e possono svolgersi anche al di fuori delle normali sessioni di esame. La verifica del profitto deve svolgersi entro la fine dell'anno accademico nel quale l'attività si è svolta. I CFU propri delle ADE si intendono acquisiti quando sia stata superata la relativa verifica di profitto.

Articolo 13- Altre attività formative

L'Ordinamento Didattico prevede l'acquisizione, da parte dello studente, nell'arco del triennio, di 9 CFU complessivi di "altre attività formative". Possono essere intese come "altre attività formative":

- a) corsi di informatica
- b) corsi di lingua straniera
- c) corsi di radioprotezione
- d) tirocini
- e) stages formativi presso enti, istituzioni e strutture sanitarie
- f) attività di volontariato a carattere socio-sanitario ed umanitario

(omissis)